



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....184/A.....IX Legislatura

**DISEGNO DI LEGGE N.08/2012 DEL 09/05/2012**

**"DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' RICETTIVA DI BED AND  
BREAKFAST (B&B)"**





## REGIONE PUGLIA

### Relazione

Il presente disegno di legge intende disciplinare l'attività ricettiva di Bed & Breakfast.

L'attività ricettiva di "Bed & Breakfast" ha la finalità strategica di promuovere un turismo sostenibile e un'ospitalità autentica in ambito familiare.

Il presente disegno di legge individua e disciplina le seguenti tipologie di Bed and Breakfast:

- a) a conduzione familiare svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale;
- b) in forma imprenditoriale in maniera continuativa e professionale.

Con legge regionale 24 luglio 2001, n.17 "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)", in conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n.217 e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n.11, la Regione Puglia si era dotata di un'ulteriore forma di ricettività caratterizzata dalla conduzione ad organizzazione familiare. Inoltre la legge regionale 16 aprile 2007, n.10 all'art.49 ampliava il campo di applicazione sia alle imprese individuali, sia a quelle societarie.

Dalla emanazione della predetta legge, trattandosi di una tipologia peculiare di attività ricettiva, sono state registrate non poche criticità sollevate soprattutto dalle associazioni di categoria.

Nel frattempo sono intervenute nuove norme nazionali prima la legge 135/2001 e, successivamente, il decreto legislativo 23 maggio 2011 n.79.

In virtù del suddetto decreto legislativo n.79 del 23 maggio 2011 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio"(cosiddetto Codice del Turismo), che ha abrogato, tra l'altro, la legge n.135/2001, la Giunta Regionale pugliese, nel dicembre 2011, ha approvato un ddl relativo all'attività ricettiva di "B&B", così come previsto all'art. 12-allegato 1- (Strutture ricettive extra alberghiere) comma 1. lett. b) attività ricettive a conduzione familiare- bed and breakfast e al successivo comma 3) del medesimo articolo 12 del succitato decreto.

A seguito di ricorsi promossi da alcune Regioni, tra cui anche la Regione Puglia, su questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, la Corte Costituzionale con sentenza n.80 del 02 aprile 2012 si è pronunciata nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legislativo in parola.

La Corte Costituzionale, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art.12 (Strutture ricettive extralberghiere) - allegato 1- del decreto legislativo n.79/2011 a cui si faceva riferimento nel ddl approvato dalla Giunta regionale nel dicembre 2011.



A margine, vi è da considerare, a riguardo, le forti esigenze che nel tempo sono emerse sul territorio e la volontà di porre chiarezza regolamentare nell'attività ricettiva di che trattasi.

La presente iniziativa di legge è frutto altresì di più incontri di concertazione con le parti sociali.

Peculiari innovazioni previste sono:

**1. B&B a conduzione familiare:**

- l'attività ricettiva è svolta in un'unica unità immobiliare, da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza, l'ospitalità può essere fornita in unità immobiliari ubicate all'interno dei borghi e piccoli comuni, nei borghi rurali (ex art.1 regolamento regionale n.6/2012), nei Centri storici e all'interno dei borghi rurali;
- prestazione di servizi (alloggio e prima colazione) nella casa in cui si abita in non più di 4 camere e 9 posti letto, senza la fornitura di servizi aggiuntivi.

**2. B&B in forma imprenditoriale:**

- L'attività ricettiva di Bed and Breakfast in forma imprenditoriale a prevalente conduzione familiare è svolta in un'unica unità immobiliare da chi, presso il proprio domicilio, ovvero in unità immobiliari fisicamente distinte, lontane non oltre 500 metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile, svolge attività di accoglienza;
- prestazione di servizi (alloggio e prima colazione) presso il proprio domicilio in non più di 8 camere e 20 posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato.

Con il presente provvedimento si introduce, tra l'altro, per quanto attiene l'avvio dell'esercizio dell'attività di B&B, l'istituto della SCIA (Segnalazione certificata inizio attività).

Il presente provvedimento si compone di numero quindici articoli.

Generalità, definizioni, requisiti – disciplinati dal disegno di legge sono specificate nel capo I agli articoli 1 – 2 e 3.

Al Capo- II avvio dell'attività e relativi obblighi – di cui agli articoli successivi 4- 5 -6 e 7.

Successivamente la previsione normativa riguarda al Capo III – obblighi del comune e procedure di cui agli articoli 8 e 9.

Al Capo IV – obblighi e impegni della Regione- articoli 10 -11 e 12.

Al Capo V- Sanzioni – articolo 13.

Al Capo VI- Norme transitorie- abrogazione- – articoli 14 e 15.

Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della legge regionale 16 novembre 2001, n.28.

Assessore al Mediterraneo Cultura Turismo

Prof.ssa Silvia Godelli

*Silvia Godelli*



4.

## **DDL Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)**

### **CAPO I – GENERALITÀ, DEFINIZIONI, REQUISITI**

#### **ARTICOLO 1 – Generalità**

1. La Regione Puglia favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio regionale dell'attività ricettiva denominata *Bed and Breakfast*, con la finalità strategica di promuovere un turismo sostenibile e un'ospitalità autentica in ambito familiare, di favorire l'incontro tra le persone, nonché la conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni locali, valorizzando e migliorando altresì l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente.
2. La presente legge individua e disciplina le seguenti tipologie di *Bed and Breakfast*:
  - a) *Bed and Breakfast* a conduzione familiare;
  - b) *Bed and Breakfast* in forma imprenditoriale.
3. L'esercizio dell'attività di *Bed and Breakfast* non comporta cambio di destinazione d'uso dell'immobile. I locali adibiti a *Bed and Breakfast* devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dai regolamenti comunali vigenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia di edilizia, di urbanistica, di pubblica sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
4. Le abitazioni destinate all'attività di *Bed and Breakfast* hanno l'obbligo di esporre il Marchio regionale identificativo per la tipologia di appartenenza, così come definito dall'articolo 11 della presente legge.
5. I requisiti minimi obbligatori richiesti per l'esercizio dell'attività di *Bed and Breakfast* sono elencati nell'Allegato 1 della presente Legge.

#### **ARTICOLO 2 – Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei *Bed and Breakfast* a conduzione familiare**

1. Si definisce *Bed and Breakfast* a conduzione familiare l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di 4 camere e 9 posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi.



1.

2. L'attività di *Bed & Breakfast* a conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare, da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza.

3. L'ospitalità può essere fornita per un minimo di 90 ed un massimo di 270 giorni l'anno.

4. All'interno dei Borghi e dei Piccoli Comuni con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti in base ai dati ufficiali disponibili, all'interno dei Centri Storici così come delimitati dagli strumenti urbanistici, e all'interno dei borghi rurali di cui all'art. 1 del regolamento regionale del 22 marzo 2012 n. 6, l'attività di *Bed and Breakfast* può essere esercitata anche in unità immobiliari fisicamente distinte, lontane non oltre 500 metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fermo restando l'obbligo di dimora nell'unità abitativa principale e fatti salvi tutti gli altri limiti di cui ai precedenti commi.

5. L'esercizio dell'attività di *Bed and Breakfast* a conduzione familiare non necessita d'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

**ARTICOLO 3 – Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei *Bed and Breakfast* in forma imprenditoriale**

1. Si definisce "*Bed and Breakfast in forma imprenditoriale*" l'attività ricettiva a prevalente conduzione familiare svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di 8 camere e 20posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato.

2. L'attività di *Bed & Breakfast* in forma imprenditoriale è esercitata in un'unica unità immobiliare ovvero in unità immobiliari fisicamente distinte, lontane non oltre 500 metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fatti salvi i limiti di cui al precedente comma.

3. Ai fini di cui al comma 1 possono eleggere domicilio il titolare dell'impresa o suo familiare come definito dall'art. 230 bis del codice civile, ovvero il socio o un collaboratore dell'impresa.

4. L'esercizio dell'attività di *Bed & Breakfast* a in forma imprenditoriale necessita d'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente



## CAPO II – AVVIO DELL'ATTIVITA' E RELATIVI OBBLIGHI

### ARTICOLO 4 – Inizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di *Bed and Breakfast* è consentito previa segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare al Comune in cui è sito l'immobile adibito all'attività nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 19 della L. n. 241 del 7 agosto 1990.

2. La modulistica distribuita dai Comuni per la segnalazione certificata di inizio attività deve essere conforme al modello approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

3. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e comunque deve contenere:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) denominazione e ubicazione del *Bed & Breakfast*;
- c) indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile;
- d) numero delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici, con l'indicazione di quelli destinati all'attività di *Bed and Breakfast*;
- e) periodi di attività per i quali si dichiara e garantisce dimora stabile / domicilio e i prezzi minimi e massimi da applicare;
- f) possesso, da parte dell'immobile, dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente;
- g) sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773/1931.
- h) Iscrizione sezione speciale del Registro delle Imprese, limitatamente alla tipologia di cui all'art. 3

4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa al Comune territorialmente competente.

5. Il Comune procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività di cui alla segnalazione nel rispetto delle disposizioni dell'art 19 della L. 241 del 7 agosto 1990 e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta



motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

6. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del singolo territorio comunale.

#### **ARTICOLO 5 – Obblighi di chi esercita l'attività di *Bed and Breakfast***

1. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, chi esercita l'attività di *Bed and Breakfast* è tenuto all'osservanza dei seguenti adempimenti:

- a) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di attività, nonché la capacità ricettiva massima e la copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- b) ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza;
- c) comunicare al Comune competente e all'Agenzia Regionale Pugliapromozione, nel rispetto della normativa vigente, i prezzi minimi e massimi applicati per quanto concerne l'anno successivo e i periodi di attività;
- d) rispettare l'obbligo di comunicare mensilmente all'Agenzia Pugliapromozione il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica;
- e) esporre all'esterno il Marchio regionale di cui al successivo articolo 11;
- f) rilasciare al cliente, al termine di ogni soggiorno, un documento fiscalmente valido in relazione alla tipologia di attività esercitata, comprovante l'avvenuto pagamento dei servizi resi;
- g) sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti paganti.
- h) esporre iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese, limitatamente all'attività di *Bed & Breakfast* in forma imprenditoriale.



## **ARTICOLO 6 – Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell'attività**

1. Chi intende sospendere temporaneamente l'attività di *Bed and Breakfast* deve darne preventiva comunicazione al Comune e all'Agenzia regionale Pugliapromozione indicando il periodo di sospensione.
2. La sospensione temporanea dell'attività di *Bed and Breakfast* è consentita per comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prolungabile di ulteriori sei mesi.
3. Decorso inutilmente il periodo massimo di sospensione, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere l'attività di *Bed and Breakfast* e, pertanto, quest'ultima s'intende cessata.
4. La chiusura per cessazione dell'attività deve essere comunicata tempestivamente al Comune e all'Agenzia regionale Pugliapromozione.
5. Chi esercita l'attività di *Bed and Breakfast* in forma imprenditoriale deve inoltre comunicare la cessazione alla competente Camera di Commercio per la cancellazione dalla sezione speciale del relativo Registro delle Imprese.

## **ARTICOLO 7 – Subingresso**

1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità e/o disponibilità dell'immobile adibito a *Bed and Breakfast* e in caso di prosecuzione dell'attività, il subentrante, entro trenta giorni, deve presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività resa nelle forme e nei modi di cui al precedente articolo 4.
2. Chi subentra nell'attività di *Bed and Breakfast* organizzato in forma imprenditoriale deve comunicare le modifiche intervenute alla competente Camera di Commercio per le necessarie modifiche dell'iscrizione nella sezione speciale del relativo Registro delle Imprese.

## **CAPO III – OBBLIGHI DEL COMUNE E PROCEDURE**

### **ARTICOLO 8 – Obblighi dei Comuni**

1. Il Comune forma un elenco di tutti coloro che segnalano l'inizio dell'attività di *Bed and Breakfast*, creando due distinte sezioni per le diverse tipologie,



riservandosi di eseguire sopralluoghi al fine di accertare i requisiti contenuti nelle segnalazioni, secondo le procedure previste al successivo articolo 9.

2. Il Comune aggiorna l'elenco dei *Bed and Breakfast*, comprensivo dei prezzi da ciascuno praticati e dei periodi di apertura, e lo trasmette all'Agenzia regionale Pugliapromozione, ai fini dell'attività di informazione turistica, entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente alla comunicazione relativa alle attività cessate.

**ARTICOLO 9 – Procedure comunali di verifica, diffida, sospensione e divieto dell'attività ricettiva**

1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, il Comune territorialmente competente effettua la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.

2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il Comune diffida il titolare dell'attività con atto scritto e motivato a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività per un periodo necessario alla rimozione dell'irregolarità e comunque non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, qualora persista l'irregolarità contestata, il Comune dispone, con atto scritto e motivato notificato all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività di *Bed and Breakfast*.

3. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di *Bed and Breakfast* nei seguenti altri casi:

- a) perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui all' art. 11 e 92 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931;
- b) inosservanza dell'obbligo di astensione dall'attività ricettiva per tutto il periodo di sospensione comminato ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- c) inosservanza dell'obbligo di dimora / domicilio dichiarato nella SCIA, di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge;
- d) applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi ventiquattro mesi.

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, non è consentito presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività per i trentasei mesi successivi alla data di notificazione del provvedimento di divieto di prosecuzione.



*Handwritten signature or initials.*

10.

5. I provvedimenti di sospensione e di divieto di prosecuzione dell'attività, adottati dal Comune ai sensi del presente articolo, sono comunicati contestualmente all'Agenzia regionale Pugliapromozione.

## **CAPO IV – OBBLIGHI E IMPEGNI DELLA REGIONE – MARCHIO REGIONALE**

### **ARTICOLO 10 – Obblighi e impegni della Regione**

1. Per esigenze di uniformità la Regione Puglia con proprio atto approva la modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della segnalazione certificata di inizio attività e, ove necessario, ne dispone l'aggiornamento.
2. La Regione Puglia, anche attraverso i suoi Enti strumentali, provvede a:
  - a) curare la diffusione della modulistica e degli eventuali aggiornamenti presso i Comuni;
  - b) realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle comunicazioni di cui al precedente art. 8 comma 2, un catalogo contenente i riferimenti dei *Bed and Breakfast*, ordinati per Comune e per tipologia, che potrà essere pubblicato sul portale *viaggiareinpuglia.it*;
  - c) realizzare, diffondere, mantenere e promuovere il marchio regionale di cui al successivo articolo 11.

### **ARTICOLO 11 – Marchio regionale dei *Bed and Breakfast***

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento e su proposta dall'Assessorato al Turismo, adotta il Marchio identificativo dell'ospitalità in *Bed and Breakfast*: "*Puglia Ospitale*".
2. Il Marchio potrà essere efficacemente declinato per visualizzare l'autenticità dell'offerta di ospitalità familiare pugliese, distinguendo con due diverse soluzioni cromatiche la tipologia a conduzione familiare da quelle organizzata in forma imprenditoriale.
3. Il Marchio potrà altresì recare le seguenti diciture aggiuntive:
  - "*ospitalità accessibile*", esposta dalle abitazioni fornite di caratteristiche e dotazioni adeguate a ospitare persone con disabilità;
  - "*ospitalità friendly*", ad indicare una ospitalità aperta anche a coppie dello stesso



Sesso e a ospiti di qualsiasi appartenenza nazionale e di qualsiasi connotazione etnica;

- "ospitalità pet friendly" per indicare la disponibilità ad accogliere ospiti che portano con sé un animale da compagnia.

4. Il Marchio é offerto gratuitamente ai *Bed and Breakfast*, che potranno farne uso nelle proprie comunicazioni. È vietato l'uso del marchio nonché l'utilizzo della dicitura "*Bed and Breakfast*" alle strutture ricettive classificate diversamente.

## **ARTICOLO 12 – Contributi**

1. Per le finalità di cui alla presente legge, l'accesso a fondi regionali, nazionali e comunitari destinati all'adeguamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla qualificazione dei *Bed and Breakfast* e alla formazione di chi li gestisce è commisurato alle disponibilità finanziarie ed è regolato dalle procedure previste dai corrispondenti fondi.

2. La Regione Puglia, tramite l'Agenzia Pugliapromozione, sostiene la promozione nazionale e internazionale dei *Bed and Breakfast* e favorisce l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di Qualità.

## **CAPO V – SANZIONI**

### **ARTICOLO 13 – Sanzioni**

1. Lo svolgimento dell'attività ricettiva di *Bed and Breakfast* senza la previa segnalazione certificata di inizio attività, comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e l'immediata chiusura dell'attività.
2. La mancata esposizione al pubblico della segnalazione certificata di inizio attività comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
3. La mancata esposizione e pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
4. La mancata esposizione e pubblicità dei periodi di apertura e chiusura dell'attività comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 Euro.
5. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente



- a quella segnalata o di una denominazione diversa da quella approvata è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.
6. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
  7. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
  8. La dotazione di un numero di posti letto superiore a quello segnalato è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro per ogni posto letto in più.
  9. L'accoglienza di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima segnalata è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona e per ogni giorno in più.
  10. L'apertura e/o chiusura in violazione di quanto previsto e prescritto dalla presente legge e comunicato ai Comuni comporta l'applicazione della sanzione da € 500 a € 1.000;
  11. Il mancato rispetto dell'obbligo di dimora/domicilio comporta una sanzione da € 1.000 a € 5.000.
  12. La contraffazione e l'uso improprio del Marchio regionale comportano l'applicazione della sanzione da € 1.000 a € 5.000.
  13. In caso di reiterazione, le predette sanzioni sono raddoppiate.
  14. Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono comminate dal Comune competente. I proventi delle sanzioni sono devolute al 40% al Comune e per il rimanente 60% all'Agenzia Pugliapromozione al fine di rafforzare il posizionamento nazionale e internazionale del Marchio di cui al precedente art. 11.
  15. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 7 e 11 del d.lgs 6 settembre 1989 n. 322, nei limiti e secondo il procedimento ivi previsto.

## **CAPO VI – NORME TRANSITORIE – ABROGAZIONE**

### **ARTICOLO 14 – Norma transitoria**

1. Le istanze e la relativa documentazione, per le quali non sia stato esaurito l'iter procedimentale previsto dalla legge regionale n. 17/2001, sono ritrasmesse dal



Comune territorialmente competente all'interessato affinché si conformi a quanto previsto dall'art. 4 della presente legge.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo ai *Bed and Breakfast* già operanti di uniformarsi alle prescrizioni della presente Legge, e di comunicare l'avvenuto adeguamento mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà ai sensi del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000.

3. Il Comune territorialmente competente verifica il rispetto della disposizione di cui al comma precedente secondo quanto disposto dall'art. 9 della presente Legge.

### **ARTICOLO 15 – Abrogazione**

1. La Legge regionale n. 17 del 2001 "*Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (affittacamere)*" è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **ALLEGATO 1**

Servizi minimi obbligatori richiesti per svolgere l'attività di *Bed and Breakfast*:

- a) Il "servizio bagno" deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia ospitante e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;
- b) pulizia quotidiana dei locali negli orari comunicati al cliente dal titolare o da persona da lui incaricata;
- c) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell'ospite;
- d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- e) somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità, nel rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di cibi e bevande;
- f) reperibilità di un familiare o in alternativa, nell'ipotesi di *Bed and Breakfast* in forma imprenditoriale, di un collaboratore dell'impresa o di un socio.

**CONSIGLIO REGIONALE**

Trasmesso alla 10 Commissione

Consiliare il 10 maggio 2012

